

Entrata in vigore il 22.04.2012

DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata

**e
relativa
modalita'
di**

esercizio. (11G0250)

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e

successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010,

n.

120,

recante

«Disposizioni

in

materia

di

sicurezza stradale»,

che

ha

introdotto

i

commi

da

1-bis

a

1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già

titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di

condurre a fini di esercitazione, di seguito

definita

«guida
accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a
3,5 t, con esclusione del
traino
di
qualunque
tipo
di
rimorchio,
e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita
alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice
della strada, nonché nel rispetto
delle
disposizioni
di
cui
al
comma 1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio
2010, n.
120,

che
rinvia
ad
un
regolamento
del
Ministro
delle infrastrutture
e
dei
trasporti
le
norme
di
attuazione
delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
medesimo
articolo
16,
con particolare
riferimento
alle
condizioni

soggettive,

oggettive

e procedimentali

necessarie

alla

richiesta

ed

al

rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai

contenuti ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico da

seguirsi

presso

un'autoscuola,

ai

requisiti

soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle

attivit  di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche

del

contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;

Visti altres  gli articoli 121, 122, 123 e 180

del

codice

della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola

con

istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter

del

citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto

il

profilo della

competenza

delle

province

in

materia

di

vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 17 maggio 1995, n.

317,

Regolamento

recante

la

disciplina

delle attività delle autoscuole;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23

agosto

1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l'autorizzazione

alla guida accompagnata

1.

L'istanza

per

richiedere

l'autorizzazione

alla

guida accompagnata e' redatta sul modello conforme

all'allegato

1

ed

e' presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le

imposte

di bollo sull'istanza e

sull'autorizzazione

alla

guida

accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa

approvata

con decreto del Ministro

delle

finanze

20

agosto

1992

e

successive modificazioni;

b) un'attestazione

di

versamento

su

conto

corrente

n.

9001 dell'importo di cui al

punto

2

della

tabella

3

della

legge

1 ° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;

c)

certificazione

attestante

la

sussistenza

dei

requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identita' del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma

1

non

puo'

essere

accolta

quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla

guida

risulti

che

la patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma

3,

rilascia una ricevuta

di

presentazione

dell'istanza,

conforme

al

modello previsto dall'allegato 3, che consente al

minore

di

iscriversi

al corso di formazione propedeutico

alla

guida

accompagnata,

di

cui all'articolo 3.

Art. 2

Validita' temporale della ricevuta di presentazione

dell'istanza

di

rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata:

a)

con

scadenza

di

validita'

alla

data

di

compimento

del diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di

patente di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla

predetta data;

b) con scadenza di validita'

in

data

corrispondente

a

quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data

sia

anteriore al compimento del diciottesimo anno di

età

del

titolare.

In

tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida,

con duplicato e' rinnovata

la

validità

della

ricevuta

con

data

di scadenza

corrispondente

a

quella

di

validità

della

patente

e comunque non superiore al compimento del diciottesimo

anno

di

eta' del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta

di

cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o

minorato che ha

necessita'

di

installare

dispositivi

di

adattamento

sul veicolo, previa produzione di certificato

della

Commissione

medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo,

l'idoneita' dei quali

e'

previamente

verificata

con

esperimento

pratico

su veicolo

appositamente

equipaggiato.

Sulla

ricevuta

di

cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli

adattamenti

del

veicolo prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 -

che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo

nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata

di

cui all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli

abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c),

del

codice della strada, anche ai

fini

del

controllo

da

parte
delle
forze dell'ordine
su
tutto
il
territorio
nazionale,
attraverso
il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il
minore
commette
violazioni
per
le
quali,
ai
sensi
delle disposizioni del
codice
della
strada

sono

previste

le

sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma

3

e'

revocato

ed

e'

inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in

cui

la

patente

posseduta

dal minore sia sospesa di validita' o revocata. In

entrambi

i

casi

il minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo

1,

comma 1.

Art. 3

Corso di formazione propedeutico

alla guida accompagnata

1.

Ai

fini

del

rilascio

dell'autorizzazione

alla

guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata

presentata l'istanza di cui all'articolo 1,

comma

1,

frequenta

un

corso

di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo

2,

comma

2,

il corso di formazione e' frequentato presso

un'autoscuola

che

svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della

categoria

B speciale, ovvero presso un centro di

istruzione

automobilistica,

a cui le autoscuole consorziate

abbiano

demandato

l'espletamento

di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro

di

iscrizione;

se l'allievo e' conferito al centro di

istruzione

automobilistica,

ai sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto

anche

presso

il

registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata e'

di

almeno

dieci

ore effettive di guida, si svolge sulla base

dei

contenuti

minimi

del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci

ore

di

cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al

rilascio

dell'attestato

di frequenza

di

cui

al

comma

9.

Tuttavia

il

genitore

o

legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se

del

caso con il

centro

di

istruzione

automobilistica,

puo'

convenire

di implementare la formazione con ore di corso suppletive,

da

erogarsi nel rispetto delle disposizioni del

presente

articolo,

al

termine delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna

lezione

non

puo'

avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine

presso la sede dell'autoscuola o del centro di

istruzione

automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non

puo'

prendere

posto,

oltre

al conducente, altra persona che non

sia

l'istruttore

autorizzato

ed abilitato. Nel caso

di

violazione

della

disposizione

di

cui

al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo

122, comma 9, del codice della strada.

6.

Al

fine

di

favorire

le

modalita'

di

certificazione

del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero

se

del

caso

i centri di istruzione

automobilistica,

adottano

il

libretto

delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e

lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine

di

ottimizzare

le
modalita'
di
certificazione
del prescritto percorso didattico, il libretto
delle
lezioni
di
guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia
del percorso, le ore e la condotta di
guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve
essere
conforme
alle
caratteristiche
tecniche
da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

8.

Per

i

corsi

di

formazione

alla

guida

accompagnata,

le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le

esercitazioni

e

gli

esami

per

il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se

ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o

se

del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al

minore

un attestato di frequenza, conforme al modello di

cui

all'allegato

6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5

anni,

unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna

lezione

di

guida,

l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul

quale

appone

la

propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione

al

quale

e'

stata

presentata l'istanza

ai

sensi

dell'articolo

1,

comma

1,

su

presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformita'

alle

disposizioni di cui all'articolo 3, comma

9,

nonche'

della

designazione

degli accompagnatori

resa

in

conformita'

all'allegato

7,

rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di

cui all'allegato 8, che consente al

minore

di

esercitarsi

alla

guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le

disposizioni

di

cui

all'articolo

2, comma 1.

3. L'autorizzazione

alla

guida

accompagnata

non

e'

rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore

che si

esercita:

possono

essere

designati,

al

massimo,

tre accompagnatori.

E'

fatta

salva

la

possibilita'

di

richiederne all'Ufficio

della

motorizzazione

un

duplicato

ai

fini

della sostituzione di uno

o

piu'

accompagnatori

gia'

designati,

anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5.

Al

momento

del

rilascio

dell'autorizzazione

alla

guida accompagnata,

l'Ufficio

della

motorizzazione

verifica

che

gli accompagnatori designati siano in possesso dei

requisiti

soggettivi di cui all'articolo 6 ed

in

ogni

caso

indica

sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque

la possibilita'
di
richiederne
all'Ufficio
della
motorizzazione
un duplicato ai fini dell'integrazione degli
accompagnatori
designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle
esercitazioni alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un
istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa
apposita
iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi
di
cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore
abilitato
ed
autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita
iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a
cui e' stato da
questa
conferito.

Le
esercitazioni
in
tal
caso
si svolgono su veicolo
dell'autoscuola,
o
del
centro
di
istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra

l'ipotesi
di
cui
all'articolo

2,

comma

2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla
guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115,

comma

1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata

e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa,

la

patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo

l'autorizzazione

di cui al comma 1.

9.

Il

rilascio

dell'autorizzazione

alla

guida

e'

annotato nell'anagrafe

nazionale

degli

abilitati

alla

guida

di

cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine

su

tutto

il territorio

nazionale,

attraverso

il

collegamento

telematico

con l'anagrafe stessa.

Art. 6

Requisiti soggettivi

degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati

quali

accompagnatori

nell'autorizzazione alla

guida

accompagnata,

devono

avere

un'età

non

superiore

a sessanta anni e devono essere titolari,

da

almeno

dieci

anni,

di patente di guida della categoria B o

superiore,

con

esclusione

di quelle speciali, in corso

di

validità

e

rilasciata

dallo

Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non

devono

aver

subito provvedimenti di sospensione della patente

di

guida,

a

titolo

di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di

norme del codice della strada,

registrate

nell'anagrafe

nazionale

degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il

minore nella guida accompagnata qualora,

nel

periodo

di

esercizio

della stessa,

sulla

propria

patente

di

guida

siano

stati

registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

provvedimenti

di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione

si

applicano le sanzioni previste dall'articolo 122,

comma

8,

primo

e

secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso

dei

documenti

durante

il

corso

di

formazione

e

nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il

corso

di

formazione

svolto

presso

l'autoscuola, ovvero presso

un

centro

di

istruzione

automobilistica

ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve

avere con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di cui e' titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata,

deve

avere

con

se'

la

patente

di

guida prescritta.

Nelle

ipotesi

di

cui

all'articolo

5,

comma

6, l'istruttore deve avere con se' altresì il documento comprovante

la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni

di

cui

al

presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo

180,

comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano

altresi'

le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8

Contrassegno

1. Gli

autoveicoli

utilizzati

per

la

guida

accompagnata

sono muniti, nella

parte

anteriore

e

posteriore,

di
un
contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole
«GA»,
di
colore
nero
su fondo giallo retroriflettente.
Tale
contrassegno
e'
applicato
in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria
visibilita' dal posto di guida e
da
quello occupato
dall'accompagnatore.
I
modelli
e
le
dimensioni
del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.
2. In luogo del contrassegno di cui al comma

1,
i
veicoli
delle autoscuole, o se del caso del centro di
istruzione
automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le
lezioni
di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui
all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5,
comma
6.
Nel
caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma
si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma
9,
del
codice
della strada.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed

E,
si
computano
ai
fini dell'applicazione della disciplina di cui agli
articoli
122,
comma 5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano
qualora
il candidato al conseguimento della
patente

B
o
B
speciale
sia
in precedenza
incorso
nella
revoca
dell'autorizzazione

alla

guida accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli

allegati

che

ne

formano parte integrante, entra in

vigore

a

decorrere

dal

centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella

Raccolta

ufficiale

degli

atti

normativi

della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo

e

farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela

del

territorio

e

del mare, registro n. 15, foglio n. 354